

It seems also that the subject of the research requires a closer definition. In his book the author gives many references to Russian authors who differ in the quality of their works and also are very contradictory among themselves on the subject of the degree of Roman law influence in Russia. It is difficult to understand the position of Martin Avenarius in this discussion, since in the absence of a strict definition of the term reception in the Russian context it remains unclear what he understands by this concept. Further, while certainly bearing in mind a clear distinction between Roman law and the *jus commune*, the author does at times leave the reader confused as to their proper relationship in the Russian context. For this reason it is sometimes difficult to understand the real character of the presupposed reception in the interpretation

of the author. Indeed, to many readers the conceptual framework based on the notion of reception may seem all too familiar. More interesting might be a detailed and concrete historical comparison, an examination of the interaction of legal transplants between the Russian legal order and the different individual European legal traditions.

In the end, the real value of this book lies not so much in its general conclusions, but rather in supplying colourful details and added insights. As such, it is a valuable contribution to the study of Russian legal history, and it remains to express the hope that the author will continue his fruitful work on the subject.

Anton D. Rudokvas

Il paradiso perduto dei giuristi?*

1. Chi mostra interesse al diritto nel mondo diffidente, ieri e oggi, degli «umanisti»: è un benemerito; ancor più se si tratta di operare in Francia, dove pur con una grandissima tradizione la storia del diritto ha oggi vita anche più difficile che altrove; se poi lo stesso ha anche il merito di portare al grande pubblico di lingua francese – come Patrick Gilli ora – un tema difficile e poco praticato ormai come quello del rapporto tra giuristi e umanisti, le lodi diventano imbarazzanti. Non per me, tuttavia dato che non conosco personalmente Gilli, ma del quale da alcuni anni registravo la circolazione o l'annuncio di lavori di largo interesse, condotti in esecuzione di un programma di ricerca articolato, ampio e intelligente, che ci riguarda da vicino.

Allievo di Philippe Contamine, Gilli non proviene dalla storia del diritto, essendo essenzialmente uno studioso della cultura rinascimentale, in particolare del '400 italiano. Un suo primo libro impegnativo sulla presenza della Francia nella cultura italiana di fine Quattrocento apparve nel 1997,¹ mentre apparivano suoi studi di dettaglio sulla cultura umanistica.²

Cresceva però il suo interesse per i giuristi e il loro pensiero. Nel 1998 pubblicava un articolo riguardante il conflitto tra il giurista e l'oratore³ e subito dopo studiava Baldo consulente per i Visconti, l'Impero e l'italianità nel '400, impegnandosi nel frattempo ad organizzare due ghiotti convegni con Diego Quagliani (ecco la «legal connection!»): nel 2001 sulla cultura giu-

* PATRICK GILLI, *La Noblesse du Droit. Débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juristes dans l'Italie médiévale (XIIe–XVe siècles)*, Paris: Champion 2003, 372 pp., ISBN 2-7453-0975-7

1 Nella collana dell'École française de Rome, ove ha ora (2004) curato un bel volume, con contributi molto ricchi, sull'umanesimo e la Chiesa in Italia e Francia meridionale (XV–metà XVI secolo).

2 Per brevità, indico con il solo rinvio alle pagine (ora e altrove) dove si possono trovare citati i lavori in questo libro, perché purtroppo la bibliografia finale (appesantita dalla divisione tra sezione giuridi-

ca e umanistica) non accoglie tutti gli studi ricordati nel libro: si guardi intanto, quindi, ai lavori di Gilli ricordati a 51, 246 e 358.

3 Avignone, 1431–32: v. 342. Per i contributi citati subito dopo v. 24 e 144, 342.

ridica e politica italiana del '400 e l'anno seguente sui giuristi e le città italiane del Tre-Quattrocento; intanto appariva un contributo sulla cultura (anche giuridica) presso gli Angioini di Napoli.

Il nuovo libro è lo sviluppo ›naturale‹ di questi lavori. Da storico della cultura Gilli aveva colto la posizione per molti versi straordinaria dei giuristi nel '400 italiano: ora ha visto come sia emersa, si sia consolidata e poi entrata in crisi. Il titolo condensa il suo programma di lavoro, specificato nel sottotitolo dal punto di vista cronologico e geografico: chi era nobile secondo i giuristi e il diritto che insegnavano? e come sostennero la loro pretesa alla nobiltà? e che ne discendeva? e come fu ridimensionata o negata dal Petrarca prima e dagli umanisti del '400 poi?

Il libro esamina le dottrine giuridiche a partire dal Piacentino (che giustifica l'inclusione del secolo XII), passando per tanti altri, Bartolo in testa (tradotto in spagnolo; anche in italiano: poteva essere ricordato), seguito ad esempio dal Legnano, da Paolo di Castro e Tartagni, fino ai primi critici ›interni‹: Bartolomeo Socini e Lancellotto Politi;⁴ poi quelle umanistiche o comunque di scrittori esterni al mondo giuridico, critici più o meno acuti e influenti, dal Petrarca al Bruni all'Alberti ecc. Il tutto con abbondanti citazioni di fonti e loro puntuali analisi che esemplificano bene gli argomenti e la vivacità del dibattito. Insomma, un riesame aggiornato alla luce di recenti edizioni critiche e dei molti studi recenti sul mondo umanistico. Il libro di Gilli su questi aggiorna in modo sostanzioso, e prezioso: chi lo desidera con le sue pagine può farsi una biblioteca recente su questi problemi.⁵

2. Detto questo, ringraziato l'Autore per l'utilità di una trattazione unitaria della dottrina di

diritto comune sulla nobiltà e della contestazione al diritto e ai giuristi variamente motivata cresciuta al di fuori del mondo giuridico, va detto che il libro non va inteso come un ›libro di riferimento‹. Esso esamina in dettaglio alcune figure, dal Petrarca al Salutati al Bruni, a Poggio, all'Alberti (con il *De iure* ora studiato da tre storici diversi!), peraltro a volte già ben delineate (e non solo da Domenico Maffei, già nel 1956!), ma non riprende i problemi aperti, e tanto meno li affronta globalmente. Tra i tanti, rimangono fuori interventi come quelli dei ›grecisti‹ (un Leonzio Pilato ecc.), ma anche dei vari Sacco, Pratovecchio, Crinito, Salamonio ecc.; Bartolo e Baldo sono ricordati per lo Scala, non per le loro consultazioni della ›Pisana‹; resta fuori la corsa agli incunaboli del Poliziano e alla stampa della Fiorentina,⁶ e addirittura un fondamentale giudizio del Maino.⁷

Il libro aggiorna la bibliografia e ›divulga‹ (in senso alto) più che fare ricerca nuova, né discute i punti aperti da molti dei contributi che pur sono richiamati: e il guaio è che non si può sapere fino a che punto siano stati utilizzati. Quanto alle conclusioni, non mi sembra che aggiungano motivi di riflessione a quelli di cui già disponevamo. In più alcuni giudizi possono confondere il lettore. Lo *ius commune*, ad esempio, diviene »version italienne du droit savant (chissà quanti suoi connazionali di ieri e di oggi trasaliranno!), (mai pensato dai giuristi) comme totalement extérieur au droit des cités, mais plutôt comme sa continuation et son adaptation« (242). Non sarà il contrario? Per i giuristi è il diritto statutario che dovrebbe essere continuazione e adattamento locale del diritto comune.

E quando si dice (323) che alla fine del periodo considerato sia i giuristi che gli umanisti sono parzialmente alle corde? E che il giurista

4 Non ricordati nell'indice dei nomi, come, tra l'altro, Leon Battista Alberti; v. comunque 119 s.; ma, a proposito, perché due senesi?
5 Ricordo in particolare: R. Fubini (18), A. Rabil (50), J. Tilmann (61), D. Girgensohn (154), Guglielmo da Pastrengo (179), N. Panichi (221), L. Tanzini (250 s.), F. Terrier (323), Leonardo Bruni e L. B. Alberti (329), Cosma Raimondi (330), Bartolomeo Scala e

M. Regoliosi (331), P. Caye (338), L. Faggion (341), M. Laureys (345), D. Quaglioni e G. Rossi (350), D. Biow (355), J. L. Ferrary (357), T. Jorde (358), T. Kouamé-L. Tournier e F. Furla-P. Laurens-S. Matton a Mandosio (359), M. Montalto (360), D. Rodriguez Velasco (361), A. Vanderjagt (362), P. Viti (363).
6 Che non è peraltro del 1536 ...

7 Quanto ai lavori filologici sui *Libri feudorum*: »renovare dictum librum esset confundere glossam utriusque iuris et utriusque censuræ doctores.«

non conta più tanto per la dignità della sua disciplina ma per la capacità di guadagnarsi la fiducia del potere politico? Mi sembra che si dimostri che dobbiamo uscire dal generico: un campo così vasto richiede delle contestualizzazioni. Ad esempio, di quale Italia si parla? Delle città soltanto ora inglobate nello Stato pontificio, o di città che sono nel pieno dello splendore culturale (non solo Firenze), o di ordinamenti in cui i giuristi si avviano ora – come avviene specie a Napoli – ad avere un ruolo enorme di mediazione politico-sociale? Quel Forteguerra (che neppure è autore sicuro dell'opera attribuitagli) opera con Alfonso il Magnanimo come il Valla: non vorrà dire niente? E che il Signorolo e il Garati fossero di ambiente lombardo? Dalle idee ai contesti: a questo punto è necessario se si vuole andare avanti su questo grande problema.

Non continuo, se non per mettere in guardia su dettagli. Non mi sembra ad esempio che il periodo degli Sforza sia particolarmente da studiare (tra gli altri si v. Martines, la Villata Di Renzo, Massetto, la Leverotti), e lo stesso vale per la *communis opinio*, oggetto anni fa d'un libro fondamentale di Lombardi Vallauri. Aggiungerei, dato che Gilli chiede giustamente dati ›sociali‹, che c'era il grande libro di Marino Berengo sulla città europea, una vera miniera, e sui canonisti e teologi del '300–'400 come tra-

lasciare l'opera sulla giustizia di Paolo Prodi? Fa anche una certa impressione vedere ben poco utilizzati Caprioli e Troje, e per nulla Palazzini Finetti, Abbondanza, Osler ...

Per finire, cautela nell'accostarsi ai passi latini delle note trascritti da edizioni antiche, ricchi di errori (come dire?) più frequenti del normale; errori sono frequenti anche nei nomi degli autori delle opere ricordate (leggiamo di D. Segolini, U. Niccolini, G. Minucci, C. Storti Stocchi, Lucca da Penne ecc., per non dire delle varianti di Baumgärtner). I due ordini di errori fanno pensare a un'opera chiusa di corsa. Perciò il Caccialupi diviene canonista, Accursio è ricordato in Dante invece di Francesco (ma c'è il libro di Kay!), Ugo Benzi diviene fiorentino, Giovanni d'Andrea il primo professore laico di diritto canonico (*diabolica probatio!*); c'è anche un ›Diplovatazzi Tommaso‹.

L'idea era buona ed è stata portata avanti assai bene fino a un certo punto. Alla fine ha sopraffatto la massa della ricerca già effettuata, entro la quale si sono potuti seguire solo alcuni filoni. Peccato, il paradiso già dei giuristi è rimasto lontano per il ricercatore di oggi: forse, stavolta sì, c'era bisogno di un lavoro collettivo, di una ricerca a più voci e competenze.

Mario Ascheri

Schmach und Schande*

Man ist geneigt, vor dieser Arbeit bereits nach wenigen Seiten den Hut zu ziehen. Denn recht schnell zeichnet sich ab, dass Matthias Lenz mit seiner Dissertation ein beispielhaftes Stück Sozialgeschichte des Rechts vorgelegt hat,

das in mehrfacher Hinsicht zu überzeugen weiß. Die Arbeit ist sprachlich gelungen und gut lesbar, glänzt mit einer stringenten Argumentation und beeindruckt vor allem durch die Auffächerung eines Quellenkorpus, das bisher nur sporadisch

* MATTHIAS LENTZ, *Konflikt, Ehre, Ordnung. Untersuchungen zu den Schmähbriefen und Schandbildern des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit* (ca. 1350 bis 1600). Mit einem illustrierten Katalog der Überlieferung, Hannover: Hahnsche Buchhandlung 2004, 383 S., ISBN 3-7752-6017-X